

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 12/2019**

**Genova, 28/03/2019**

**Oggetto: NUOVA MODALITA' TELEMATICA DI RICHIESTA DEGLI ANF**

Con la circolare n. 45/2019 l'Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello cartaceo "ANF/DIP" (SR16) e che, dal **1° aprile 2019**, dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all'Inps in via telematica, Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i 2 soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, anche sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, ma non oltre la denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per Anf che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**

Allegato 1: *fac-simile* lettera da consegnare ai dipendenti

## **CARTA INTESTATA**

### **Oggetto: nuova modalità di presentazione telematica degli Assegni per il Nucleo Familiare**

Si rende noto che, a partire dal 1° aprile 2019, l’Inps richiede la presentazione esclusivamente telematica della domanda per l’assegno al nucleo familiare, che, quindi, non potrà più essere ricevuta dalla scrivente in formato cartaceo, ma dovrà essere presentata direttamente dai lavoratori all’Istituto di previdenza mediante uno dei seguenti canali:

- web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande già a noi presentate fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere riproposte e saranno gestite con le modalità già note.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura on line “ANF DIP”.

Qualora per l’erogazione della prestazione sia richiesta l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, però, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”)